

Codice A1406C

D.D. 28 marzo 2024, n. 221

**Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.) - Presa d'atto pareri marzo 2024.**



**ATTO DD 221/A1406C/2024**

**DEL 28/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR**

**OGGETTO:** Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.) - Presa d'atto pareri marzo 2024.

Visto l'”Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 - triennio 2016-2018”, sancito in data 31 marzo 2020 rep. 49 e s.m.i. (A.C.N. vigente);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell’8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale S.A.I. presso la sede della Direzione Sanità e Welfare, ai sensi dell’art. 17 dell’A.C.N. vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l’organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato, prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Dato atto che la seduta del 12 marzo 2024 si apre con la presentazione del monte ore e costi relativi agli Specialisti Ambulatoriali Interni, dalla quale si evince che nel tempo sono diminuiti i medici ed aumentati i professionisti, tra questi principalmente gli psicologi. Questo comporta dal punto di vista previdenziale il passaggio delle ore dei medici alle ore dei professionisti, con tutte le criticità che ne derivano. Si è affrontato inoltre il problema dei tempi d'attesa, collegato alle poche ore dei medici principalmente, e si è parlato anche di sistemi di prenotazione efficienti o meno.

Si sono analizzate la voce degli importi lordi, la voce dei monti ore settimanali, la voce del costo orario (medio) e quella della proiezione delle ore annuali.

Preso atto che l'O.S. SUMAI dichiara in seduta che la quasi totalità delle Aziende Sanitarie sul territorio non ha ancora approvato il regolamento per il funzionamento delle AFT, contravvenendo al dettato della DGR n. 18-6463 del 30 gennaio 2023 che prende atto dell’AIR SAI che all’art. 2

dava 90 giorni di tempo per predisporre il succitato regolamento. Il Sindacato dichiara che prossimamente provvederà con un sollecito, fino a diffida, fino a richiesta di risarcimento di danni. Il Comitato sollecita di dare corso alla DGR n. 18-6462 del 30 gennaio 2023 per la predisposizione del regolamento delle AFT e sollecita anche l'adozione del provvedimento regionale di rettifica dell'AIR 30.01.2023, secondo la revisione effettuata nel tavolo di confronto con le AA.SS.LL. del 16 maggio 2023.

Considerato che il Comitato regionale SAI ha espresso i pareri, agli atti del Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, in esito a tre richieste pervenute da due Aziende, ASL TO4 e ASL Città di Torino,

si ritiene opportuno ora procedere alla presa d'atto dei pareri di cui trattasi, così come da Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento amministrativo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- A.C.N. S.A.I. 31.3.2020 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022;
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022;
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022;

#### *determina*

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, dei pareri espressi dal Comitato regionale di cui all'art. 17 del vigente A.C.N., nella seduta del 19 settembre 2023, così come da Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL\_1.pdf
2. ALL\_2.pdf
3. ALL\_3.pdf



Allegato

**DATA Documento: – prot. N. 20571/2024 del 23.02.2024**

**Quesito ASL TO4. Richiesta chiarimenti sull'individuazione del Referente AFT e sul sostituto. Rif. Punto 2 AIR del 30.01.2023.**

Il Direttore di Distretto dell'ASL TO 4 chiede se, nel caso di più candidati per l'incarico di Referente AFT, di cui il più accreditato sia anche il Responsabile di Branca, questi, per essere nominato referente AFT, debba preventivamente dimettersi da Responsabile di branca, considerato che l'ipotesi di cumulo temporaneo dei due incarichi sia prevista dall'AIR solo in assenza di altri candidati e fino all'individuazione del nuovo Responsabile di Branca.

Il Comitato conferma l'obbligo di dimissioni da Responsabile di Branca nel caso di assunzione dell'incarico di Referente di AFT, in presenza di più candidati. In sostanza, il Responsabile di Branca nel caso in esame è candidabile, ma i due incarichi non sono compatibili. Il Responsabile di branca, nominato Referente AFT, prima delle sue dimissioni, provvede a convocare la riunione di branca finalizzata ad individuare "almeno due candidati da sottoporre al Direttore Generale per la nomina del nuovo Responsabile di Branca."

L'ASL TO 4 chiede inoltre se si possa ricorrere ad un solo sostituto in diverse AFT, in caso di mancate candidature per ogni AFT.

Il Comitato osserva che la figura del sostituto del Referente AFT è appena delineata sia nell'art. 8 dell'ACN, sia nell'AIR; tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dell'ACN, l'individuazione da parte del Direttore Generale del Referente AFT titolare e del sostituto deve avvenire in una rosa, possibilmente (cfr. AIR) di "almeno tre candidati" espressi da ciascuna AFT, per cui parrebbe non potersi presentare il caso prefigurato dall'Azienda richiedente. In ogni caso, il Comitato rileva che il sostituto non può che essere nominato tra coloro i quali hanno presentato la candidatura per la stessa AFT.

**DATA Documento: - prot. N. 29572/2024 del 23.02.2024**

**ASL Città di Torino. Quesito sull'utilizzo delle risorse dei Fondi aggiuntivi aziendali.**

L'ASL Città di Torino, in relazione al disposto dell'art. 7 comma 4 dell'AIR che prevede che i fondi ivi previsti siano destinati "alle attività" dei SAI, chiede parere in merito alla possibilità di destinare, attraverso Accordo aziendale, parte delle risorse dei fondi all'acquisto di strumenti diagnostici ad utilizzo degli specialisti e correlati alla realizzazione degli obiettivi previsti dai progetti specifici.

Il Comitato ritiene che l'acquisizione di eventuali attrezzature/tecnologie indispensabili per l'attuazione di progetti concordati debba essere oggetto di relativo Accordo Attuativo Aziendale, utilizzando eventuali ulteriori residui del fondo, dopo aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dell'AIR.

Pare opportuno rammentare che in contrattazione aziendale andrà espressamente definita la quota di risorse residue da destinare ad acquisire strumenti/tecnologie e da iscrivere nei competenti conti economici, nell'ambito degli appositi progetti-obiettivo approvati.

DATA Documento: - prot. N. 35344/2024 del 4.03.2024

**ASL Città di Torino. Quesito sulla applicabilità dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, in riferimento ai permessi di cui all'art. 34, comma 7 ACN 30.03.2020, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.**

L'ASL Città di Torino, con riferimento al comma 7 dell'art. 34 dell'ACN vigente che applica ai SAI i permessi retribuiti per assistere i familiari (o se stessi) con handicap in situazione di gravità di cui al comma 3 dell'art.33 della legge 104/1992, chiede parere in merito alla possibilità di applicare l'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, che prevede il congedo straordinario per assistere persone in situazione di disabilità grave, e ciò in considerazione del rapporto di parasubordinazione dei SAI.

In merito al quesito vanno chiariti alcuni punti:

- La categoria della "parasubordinazione" rientra in quella più ampia del lavoro autonomo, non in quella del lavoro dipendente;
- Le agevolazioni riconosciute ai SAI per la cura dei parenti in situazione di grave disabilità nel rinnovo contrattuale del 2020 risultano più ampie di quelle previste in forza dei contratti previgenti, avendo previsto, innovando, l'estensione della fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 anche per se stessi (cfr. art 34, comma 7);
- L'art. 42, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 151/2001, nel prevedere la fruibilità di un congedo non superiore ai due anni (congedo indennizzato ai sensi del comma 5-ter del predetto articolo), fa esplicito riferimento all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53, che testualmente recita: "***I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.***"
- La norma di cui all'art. 42 non risulta richiamata in alcun modo dalla convenzione, che prevede invece all'art.35 le assenze non retribuite, le cui causali potrebbero ben ricomprendere la casistica in argomento.

Per le osservazioni sopra esposte, il Comitato non ritiene attualmente applicabile ai SAI il congedo previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 151/2001.